

## Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 recante

# **“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”**

L'articolo 1 del Decreto-Legge 8 aprile 2020 sancisce le modalità di intervento dello Stato a sostegno delle aziende colpite dall'emergenza del COVID-19.

Si chiarisce, dopo qualche settimana di incertezza, lo strumento attraverso il quale lo Stato interviene e cioè una garanzia prestata a favore dei soggetti economici colpiti dalla crisi, atta a premettere l'ottenimento di risorse finanziarie da parte del sistema creditizio.

I soggetti deputati all'emissione delle garanzie statali sono due: il Fondo Centrale di Garanzia e SACE.

Ci concentriamo in questo articolo sulle erogazioni attraverso le garanzie emesse da SACE che tipicamente vengono destinate ad una fascia di imprese di dimensione medio grande, in quanto l'intervento di SACE è successivo rispetto a quello del Fondo Centrale di Garanzia che, viceversa, è deputato a garantire le richieste di liquidità delle piccole medie imprese.

I tre capisaldi per accedere alla garanzia di SACE sono:

- 1) sede del soggetto in Italia e destinazione del finanziamento ricevuto verso attività produttive italiane;
- 2) imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019, ma che sono andate in difficoltà successivamente, in conseguenza dello scoppio dell'epidemia; di seguito identifichiamo più precisamente in concetto di "difficoltà":
  - ◆ le perdite di esercizio non devono essere superiori al 50% del patrimonio netto;
  - ◆ i debiti non devono essere superiori a 7,5 volte il patrimonio netto;
  - ◆ il rapporto tra EBITDA (margine operativo lordo) e oneri finanziari deve essere maggiore di 1;
  - ◆ l'impresa richiedente deve essere segnalata come esposizione non deteriorata al 31 gennaio 2020, quindi non classificato tra: a) esposizioni deteriorate; b) inadempimenti probabili; c) sofferenze;
  - ◆ assenza di segnalazioni di sofferenze a sistema nella centrale rischi del 31 dicembre 2019;
  - ◆ rapporto tra sconfinamento di cassa ed accordato cassa totale nella centrale rischi del 31 dicembre 2019 inferiore al 20%;

- 3) imprese che hanno già utilizzato il fondo di garanzia fino a completa capienza, o non sono in condizioni di poterne usufruire per il superamento dei limiti dimensionali che qualificano il soggetto richiedente come PMI.

Avendo verificato la rispondenza del soggetto richiedente ai tre prerequisiti sopra evidenziati, si può procedere alla richiesta di ottenimento del finanziamento con il supporto della garanzia statale emessa da SACE.

Primo aspetto di importanza fondamentale da porre in luce è la necessità di individuazione, da parte dell'impresa richiedente, di un istituto di credito attraverso il quale veicolare la richiesta; giova precisare che l'istituto prescelto dovrà avere già attivato l'apposita convenzione con SACE per lo scambio telematico delle informazioni.

L'istituto di credito selezionato dovrà effettuare un'istruttoria sulla richiesta ricevuta e, al completamento positivo di tale fase, prima della erogazione del finanziamento, richiederà l'emissione della garanzia statale a SACE secondo le percentuali previste.

Vediamo ora alcuni aspetti qualificanti della tipologia di finanziamento richiedibile:

◆ **Motivazione:**

le motivazioni sono ampie ma devono ricadere in una di queste tre categorie:

- a. finanziamento a sostegno del capitale circolante;
- b. finanziamento a sostegno del piano di investimento;
- c. finanziamento del costo del personale.

Come possiamo notare, si tratta di concetti molto ampi nei quali si ritiene possa ricadere la quasi totalità degli interventi richiesti.

◆ **Ammontare:**

l'ammontare del finanziamento richiedibile è discrezionale e sarà evidentemente frutto di una dialettica tra l'impresa richiedente e l'istituto di credito deliberante; vengono unicamente stabiliti i limiti massimi della richiesta che sono il maggiore tra:

- a. 25% del fatturato dell'esercizio 2019 risultante dal bilancio dell'impresa richiedente o dalla dichiarazione fiscale, qualora l'impresa non depositi il bilancio;
- b. il doppio delle spese per i salari sostenuta dall'impresa richiedente nel 2019.

◆ **Durata:**

la durata massima della garanzia e, conseguentemente, del finanziamento sarà di 6 anni dalla data di emissione; potrà essere accordato un periodo di preammortamento di massimi 24 mesi dall'erogazione del finanziamento; giova notare che, anche in questo caso, si parla di limiti massimi, lasciando aperto il campo alla costruzione di operazioni di durate diverse, comunque inferiori ai 6 anni.

◆ **Disponibilità della garanzia:**

la possibilità di accedere alla garanzia è estesa fino al 31 dicembre 2020.

Vediamo ora altri due aspetti rilevanti che riguardano i costi della garanzia e l'ammontare della medesima rispetto al finanziamento richiesto; sono infatti state previste diverse classi di costo e dimensionamento in funzione delle dimensioni del soggetto richiedente:

- ◆ **Imprese con fatturato inferiore a Euro 50 milioni e numero di dipendenti inferiore a 250**
  - a. l'ammontare della garanzia rilasciata da SACE sarà pari al 90% del finanziamento erogato;
  - b. i costi della garanzia sono pari a 25 punti base per il primo anno, 50 punti base per il secondo e terzo anno e 100 punti base per il quarto, quinto e sesto anno.
  
- ◆ **Imprese con fatturato superiore a Euro 50 milioni ed inferiore a Euro 1.500 milioni e numero di dipendenti inferiore a 5.000**
  - a. l'ammontare della garanzia rilasciata da SACE sarà pari al 90% del finanziamento erogato;
  - b. i costi della garanzia sono pari a 50 punti base per il primo anno, 100 punti base per il secondo e terzo anno e 200 punti base per il quarto, quinto e sesto anno.
  
- ◆ **Imprese con fatturato superiore a Euro 1.500 milioni e numero di dipendenti superiore a 5.000**
  - a. l'ammontare della garanzia rilasciata da SACE sarà pari al 80% del finanziamento erogato per le imprese con fatturato inferiore a Euro 5.000 milioni ed al 70% del finanziamento erogato per le imprese con fatturato superiore a Euro 5.000 milioni;
  - b. i costi della garanzia sono pari a 50 punti base per il primo anno, 100 punti base per il secondo e terzo anno e 200 punti base per il quarto, quinto e sesto anno.

Da ultimo, è opportuno notare che, mentre per le imprese richiedenti la garanzia ricadenti nelle categorie a) e b) SACE non esperirà alcuna istruttoria ulteriore per il rilascio della garanzia, rispetto a quella già effettuata dall'istituto di credito, limitandosi alla verifica di aspetti formali nella delibera bancaria ed emettendo di conseguenza la garanzia, nel caso di impresa ricadente nella categoria c) SACE esperirà un'ulteriore istruttoria prima dell'emissione della garanzia.

**Per ulteriori approfondimenti:**

**Pirola Corporate Finance SpA**

- ◆ **Dott. Ludovico Mantovani:** [ludovico.mantovani@pirolacorporatefinance.com](mailto:ludovico.mantovani@pirolacorporatefinance.com)
- ◆ **Dott. Mario Morazzoni:** [mario.morazzoni@pirolacorporatefinance.com](mailto:mario.morazzoni@pirolacorporatefinance.com)
- ◆ **Dott. Alessandro Rivolta:** [alessandro.rivolta@pirolacorporatefinance.com](mailto:alessandro.rivolta@pirolacorporatefinance.com)